



# **Città di Omegna**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO NEI PORTI TURISTICI D'INTERESSE COMUNALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_

## INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali	p. 2
Art. 2 - Condizioni per le assegnazioni	p. 2
Art. 3 - Durata e caratteristiche della concessione	p. 2
Art. 4 - Ormeggio di breve durata	p. 3
Art. 5 - Decadenza, revoca, rinuncia	p. 3
Art. 6 - Sostituzione dell'unità di navigazione e cambio di ormeggio	p. 4
Art. 7 - Riserva sugli spazi acquei disponibili	p. 5
Art. 8 - Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli ormeggi	p. 6
Art. 9 - Modalità di assegnazione degli spazi di ormeggio	p. 6
Art. 10 - Adempimenti a carico del concessionario	p. 7
Art. 11 - Tipologia di ormeggio	p. 8
Art. 12 - Canoni di concessione	p. 9
Art. 13 - Riduzioni del canone	p. 9
Art. 14 - Disciplina degli ormeggi, regole di circolazione e doveri degli utenti	p. 10
Art. 15 - Responsabilità	p. 12
Art. 16 - Sorveglianza	p. 13
Art. 17 - Inagibilità	p. 13
Art. 18 - Sanzioni	p. 13
Art. 19 - Norme di rinvio	p. 15
Art. 20 - Entrata in vigore	p. 16
Art. 21 - Norma transitoria	p. 16

Allegati:

Allegato A – Contenuti minimi del bando	p. 17
---	-------

### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali d'immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso i porti turistici d'interesse comunale, individuati con Determina Dirigenziale n. 255 del 24/05/2002 della Direzione Trasporti, Navigazione Interna e Merci Regione Piemonte:

- approdo turistico in località Bagnella;
- approdo turistico Lungolago Buoizzi;

alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti i concessionari e gli utilizzatori degli stessi.

2) La disciplina della materia di cui al presente Regolamento è, comunque, soggetta in linea generale alle disposizioni vigenti in materia richiamate dall'art. 19.

3) Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole concessioni agli ormeggi rilasciate dal Comune.

### **Art. 2 - Condizioni per le assegnazioni**

1) Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene concesso nella misura di un solo posto di ormeggio per ogni singola persona fisica o giuridica, italiana o straniera, che risulti proprietaria di natante con le modalità indicate all'art. 9, eccetto il caso di cui all'art. 7, c. 2.

2) Il diritto d'uso è triennale e viene assegnato dal Comune con specifico atto concessorio con le modalità previste al successivo art. 9.

### **Art. 3 - Durata e caratteristiche della concessione**

1) La concessione del diritto d'uso avrà una durata triennale con riferimento all'anno solare e con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di stipula.

2) Sarà rilasciata previo pagamento anticipato del canone annuo, secondo le specifiche indicazioni di cui all'art. 12.

3) Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, la concessione può essere rinnovata per ulteriori tre anni previa istanza e rilascio di nuovo provvedimento amministrativo.

- 4) In sede di prima concessione, il Comune ha la facoltà di concedere il diritto d'uso per un periodo inferiore all'anno mancante alla suddetta scadenza e di proporzionare il canone di concessione alla effettiva durata della concessione.
- 5) NON sono ammesse, la cessione del diritto d'uso a terzi, la subconcessione e la volturazione della concessione, pena le sanzioni amministrative di cui agli artt. 5 e 18.
- 6) La vendita dell'unità di navigazione oggetto di concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
- 7) Detta alienazione comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del diritto d'uso dell'ormeggio assegnato.
- 8) Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune tutte le successive variazioni riportate nella domanda di concessione, pena le sanzioni amministrative di cui agli artt. 5, 6 e 18.
- 9) In caso di morte del concessionario gli eredi, previa dimostrazione del titolo, subentrano nel godimento della concessione, chiedendone la conferma entro sei mesi, pena la decadenza della concessione stessa.

#### **Art. 4 - Ormeggio di breve durata**

1. È ammesso l'ormeggio temporaneo gratuito nei posti contrassegnati allo scopo, se liberi, per una durata massima di 4 ore. Occorrerà in tal caso apporre in modo visibile l'orario di arrivo del natante. L'ormeggio avviene ad esclusiva responsabilità dell'utente.

#### **Art. 5 - Decadenza, revoca, rinuncia**

- 1) Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione:
  - a) per il mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
  - b) per l'utilizzo dello spazio d'ormeggio da parte di soggetti diversi dal concessionario, ancorché con il consenso dello stesso;
  - c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o dal presente Regolamento;
  - d) in caso di cessione o subconcessione del diritto d'uso a terzi nonché di volturazione della concessione;

- e) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) per sostituzione dell'imbarcazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
- g) in caso di assenza prolungata del natante dal posto di ormeggio nei termini previsti dall'art. 10.

2) L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, avvierà l'*iter* di contestazione con le procedure previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

3) Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, viene disposta la decadenza della concessione con provvedimento dirigenziale, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni causati dal concessionario, il recupero dell'eventuale mancato pagamento del canone nonché le spese derivanti dall'eventuale rimozione e deposito dell'imbarcazione ove se ne rendesse necessario il ricorso.

4) Il Comune può revocare il diritto d'uso nei casi stabiliti nei successivi articoli, e comunque in ogni momento, se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

5) La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.

6) Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi concessionari avverrà in base a quanto stabilito al successivo art. 9.

7) A conclusione della procedura amministrativa di decadenza e di revoca, il concessionario è obbligato a lasciare libero il posto di ormeggio assegnato nei tempi imposti, oltre al versamento dell'eventuale mancato pagamento del/i canone/i.

8) In difetto, il Comune provvederà alla rimozione del natante ponendo a carico del proprietario del natante/concessionario, ogni e qualsiasi costo sostenuto allo scopo oltre al recupero dell'eventuale mancato pagamento del/i canone/i.

#### **Art. 6 - Sostituzione dell'unità di navigazione e cambio di ormeggio**

1) È consentita la sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione a condizione che la nuova imbarcazione non superi la misura massima del posto di ormeggio assegnato, come meglio specificato all'art. 11.

- 2) In tale ipotesi il concessionario deve segnalare entro 7 giorni al Comune, le caratteristiche della nuova unità di navigazione. In caso contrario, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 18, lett. f) e sarà avviata la procedura di cui all'art. 5.
- 3) In caso di necessità, è consentita la richiesta di cambio del posto barca assegnato che avverrà, anche tra concessionari, previo nulla osta dell'Ufficio competente sulla base di valutazioni inerenti alla tipologia e alle dimensioni dell'ormeggio e del natante.
- 4) Lo scambio di ormeggio in violazione della disposizione di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 18, lett.e).
- 5) L'Ufficio competente, previa istruttoria del soggetto responsabile del procedimento, potrà, per comprovate ragioni di sicurezza nell'accesso e nelle manovre all'interno del porto e al sorgere di necessità non preventivabili inerenti al corretto utilizzo degli ormeggi rispetto agli spazi disponibili ed alle caratteristiche delle unità di navigazione presenti, disporre lo spostamento del natante in altro ormeggio disponibile e/o lo scambio di ormeggi, previo confronto con i/il concessionari/o.

#### **Art. 7 - Riserva spazi acquei disponibili**

- 1) Il Comune riserva una quota degli spazi acquei a titolo gratuito per l'ormeggio delle imbarcazioni appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) minimo il 3% degli spazi acquei, o comunque almeno uno spazio acqueo, per l'ormeggio di breve durata di cui all'art. 4;
  - b) minimo l'1% e sino al 5% degli spazi acquei disponibili, o comunque almeno uno spazio acqueo, per mezzi adibiti a fronteggiare situazioni di emergenza metereologica;
  - c) unità di navigazione delle Forze di Vigilanza e Soccorso nel numero necessario.
- 2) Il Comune può stabilire, con atto della Giunta Comunale, altre quote di riserva degli spazi acquei per ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio (ad es. per finalità turistico ricettive gestite in forma imprenditoriale di attività regolarmente denunciate) valutando il rilascio di concessioni pluriennali (della durata di massimo 6 anni) tramite sottoscrizione di apposita convenzione.

3) Il Comune appone altresì una riserva su una quota degli spazi acquei pari a un minimo del 2%, a titolo oneroso, per l'ormeggio delle imbarcazioni di proprietà di disabili, individuando le aree a ciò più confacenti.

4) Per la definizione di quote di riserva aggiuntive rispetto a quelle elencate al precedente comma 1 dovrà essere data priorità alle unità di navigazione elencate al successivo art. 8 che esercitano attività professionale o che operano senza fini di lucro per la promozione della attività nautica.

5) Il Comune garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati all'alaggio.

6) L'Ufficio competente ha la facoltà d'imporre lo spostamento di natanti da spazi acquei assegnati senza che ciò possa determinare alcuna rivalsa da parte dell'assegnatario, per garantire le quote di riserva summenzionate, a condizione di assegnare un altro spazio acqueo al natante spostato.

#### **Art. 8 - Categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione degli ormeggi**

1. Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio verranno adottati i seguenti criteri di priorità:

- a) natanti adibiti a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
- b) natanti adibiti al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
- c) natanti adibiti alla pesca professionale munita di apposita licenza;
- d) natanti adibiti esclusivamente a lavori e operazioni portuali da parte di soggetti muniti di regolare autorizzazione di Legge;
- e) natanti di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate, che rechino sulle fiancate scritte identificative dell'impiego e dell'ente di appartenenza;
- f) natanti con modulo d'ingombro commisurato alla tipologia di ormeggio di cui all'art. 11, con preferenza rispettivamente:
  - persone con disabilità comprovata da specifica documentazione;
  - residenti nel Comune di Omegna;
  - non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Omegna (con contratto di locazione regolarmente registrato per una durata minima di un anno);

- non residenti nel Comune di Omegna, con priorità ai residenti in Comuni limitrofi.

### **Art. 9 - Modalità di assegnazione degli spazi di ormeggio**

- 1) In seguito alla definizione delle precedenza e delle riserve di cui ai precedenti artt. 7 e 8, tutte le condizioni e le procedure per le nuove assegnazioni dei posti d'ormeggio disponibili, sono fissate nell'apposito bando di gara secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A, da approvare con atto dirigenziale.
- 2) Il bando definisce una graduatoria di assegnazione degli aventi titolo alla concessione dei posti di ormeggio con sorteggio, aperto al pubblico, delle domande ammesse.
- 3) Gli spazi acquei e di terra verranno assegnati sulla base delle tipologie di ormeggio disponibili e delle relative dimensioni rispetto agli ingombri dei natanti, anche in deroga alla graduatoria laddove l'ormeggio selezionato dall'avente diritto non fosse idoneo a ospitare il relativo natante secondo le disposizioni di cui all'art. 11.
- 4) La graduatoria resta valida fino a suo esaurimento.
- 5) Ad esaurimento della graduatoria, è facoltà del Comune procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per la redazione di una nuova graduatoria per l'assegnazione delle concessioni posti di ormeggio che si rendessero disponibili nel tempo, ovvero procedere con le assegnazioni secondo l'ordine di protocollo di arrivo delle nuove domande *medio tempore* pervenute, in questo ultimo caso dando esclusivamente la precedenza alla richiesta di persone disabili.

### **Art. 10 - Adempimenti a carico del concessionario**

- 1) Il concessionario dovrà esporre sul natante il contrassegno rilasciato dall'Ufficio competente, in modo che sia visibile anche dal pontile in sede d'attracco. Il concessionario dovrà avere quindi l'avvertenza di non applicarlo su parti mobili (telo di protezione, motore ecc).
- 2) Tutti i natanti ormeggiati all'interno delle aree portuali devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili per consentire l'identificazione. Se non obbligatorie, il concessionario dovrà consegnare all'Ufficio competente idonea documentazione o



autocertificazione comprovante la proprietà del natante (libretto, assicurazione del motore fuori bordo).

3) L'assenza del natante dall'ormeggio assegnato per più di 7 giorni, per motivi di sicurezza, dovrà essere comunicato per iscritto all'Ufficio competente.

4) Durante l'assenza prolungata dal porto ed in mancanza della predetta comunicazione, l'Ufficio competente potrà chiedere informazioni per iscritto al concessionario, avviando idonea procedura ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

5) Qualora trascorsi 30 giorni dalla ricezione, non pervengano chiarimenti e/o nel caso in cui il concessionario si renda irreperibile, il titolo si ritiene decaduto e l'Ufficio competente ha la facoltà di riassegnare il posto ad altro natante secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

### **Art. 11 - Tipologie di ormeggio**

1) Al fine della definizione dello spazio demaniale occupato dalla unità di navigazione, viene considerato lo specchio d'acqua o la porzione di terra, definito dalle diverse tipologie di ormeggio in riferimento alla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata, calcolate in base alla norma armonizzata EN/ISO/DIS 8666, come di seguito stabilite:

	TIPOLOGIA	MISURE	SPAZIO OCCUPAZIONE TEORICO
Stazionamento in acqua	Tipologia Aa	- lunghezza massima fino a m. 7,00 - larghezza massima fino a m. 3,00	Mq 21,00
	Tipologia Ba	- lunghezza massima fino a m. 6,00 - larghezza massima fino a m. 2,65	Mq 15,90
	Tipologia Ca	- lunghezza massima fino a m. 4,00 - larghezza massima fino a m. 2,00	Mq 8,00
Stazionamento a terra	Tipologia At	- lunghezza massima fino a m. 5,00 - larghezza massima fino a m. 2,00	Mq 10,00

- 2) L'inserimento nella tipologia di ormeggio può dipendere anche da un solo fattore dimensionale massimo (lunghezza o larghezza) del proprio natante.
- 3) L'Ufficio competente si riserva di effettuare verifiche d'ufficio sull'effettive dimensioni del natante dichiarate in sede di domanda di concessione, attraverso misurazioni dirette ovvero con la verifica dei dati dichiarati dal costruttore del natante.
- 4) Le caratteristiche dimensionali delle unità di navigazione rappresentano un criterio principale in sede di assegnazione degli ormeggi (art. 9), di sostituzione del natante e scambio di ormeggi (art. 6), in relazione alle dimensioni degli spazi acquei disponibili, dei natanti presenti e degli spazi di manovra in sicurezza.

### **Art. 12 - Canoni di concessione**

- 1) Gli spazi acquei e di terra compresi nei porti ed approdi pubblici, sono dati in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di un canone annuo stimato in considerazione dell'occupazione dello specchio d'acqua o della porzione di terra, definito dalle diverse Tipologie di Ormeggio.
- 2) L'importo del canone, determinato ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R e s.m.i. e come risultante dalle tariffe regionali deliberate annualmente, viene aggiornato annualmente con specifico atto della Giunta Comunale.
- 3) L'ammontare del canone annuo è commisurato alla tipologia di ormeggio assegnata ai sensi dell'art. 11.
- 4) È data facoltà di provvedere al pagamento del canone per l'occupazione del posto di ormeggio presso i pontili pubblici, secondo le istruzioni fornite dall'Ufficio competente, mediante modalità informatiche, in un'unica soluzione oppure in due rate semestrali di medesimo importo, nei tempi e nei modi comunicati di volta in volta dagli Uffici Comunali e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 5 e 18.
- 5) In caso di rinuncia all'ormeggio da parte del concessionario la revoca della concessione avrà effetto immediato. Se presentata nel primo semestre dalla data di rilascio della concessione da diritto al rimborso del 50% del canone annuale eventualmente già versato.
- 6) La decadenza o la revoca della concessione per le motivazioni indicate nei casi previsti dal presente Regolamento non produce effetti sul canone di concessione versato.

7) In caso di nuova concessione il canone dovrà essere corrisposto prima del o contestualmente al rilascio del provvedimento, per intero laddove il titolo fosse emesso nel corso del primo semestre e nella misura ridotta del 50% laddove emesso nel secondo semestre.

### **Art. 13 - Riduzione del canone**

1) Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

- a) del 100% per le unità adibite al servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
- b) del 100% per le unità adibite esclusivamente a lavori e operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge;
- c) del 100% per le unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute;
- d) del 50% per le unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, unità a remi da locare senza conducente e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
- e) del 50% per le unità adibite alla pesca professionale munita di apposita autorizzazione;
- f) del 50% per le unità di scuole veliche o nautiche autorizzate.

2. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro e in caso di compresenza di più fattori di riduzione viene applicata la riduzione più favorevole.

3) È facoltà del Comune, con atto deliberativo dell'organo competente, concedere ulteriori riduzioni del canone a fronte di un convenzionamento con il privato accertato l'interesse pubblico dell'iniziativa proposta.

### **Art. 14 - Disciplina degli ormeggi, regole di circolazione, doveri degli utenti**

1) Ogni concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie di cui all'art. 18 nonché a conoscere le disposizioni che seguono e, in particolare:

- a) le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto assegnato secondo le istruzioni fornite, avendo cura di posizionarle in modo da evitare disturbo alle manovre e all'ormeggio degli altri natanti;
- b) devono sempre essere assicurate la percorribilità e la pulizia delle banchine;
- c) i proprietari dei natanti devono provvedere alla buona manutenzione e al decoro delle loro imbarcazioni, sorvegliando i propri natanti e adottando ogni misura e ogni accorgimento all'uopo necessario, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi;
- d) in caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione o di decoro, semi abbandonate o affondate, il Comune, previo avvio delle procedure di legge, revocherà la concessione rilasciata ai sensi del precedente art. 5;
- e) ogni manovra eseguita all'interno del porto dev'essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non deve essere superiore ai due nodi;
- f) al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito all'interno dell'area portuale, per motivi di sicurezza e di manovra, si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo;
- g) i proprietari delle unità di navigazione sono responsabili di guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali e alle altre unità di navigazione;
- h) il Comune si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse, ai sensi dell'art. 5;
- i) ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale;
- j) per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle drizze contro l'albero;
- k) è vietato utilizzare i natanti come dimora anche occasionale nonché svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo (a eccezione di quanto prescritto all'art. 7, comma 2),

anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio o all'approdo o predisposte dall'Ente;

- l) nell'ambito dell'approdo sono consentite le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il rimessaggio, le piccole riparazioni dei natanti ed il ristoro dei diportisti;
- m) è vietata l'occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con imbarcazioni o altro genere di materiale;
- n) è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'ormeggio e dell'approdo, sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili, travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche;
- o) avarie che causino perdite di olio o carburante devono essere riparate senza indugio;
- p) sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione alle imbarcazioni che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi;
- q) è vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo ed in particolar modo davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine;
- r) è vietata la posa di infrastrutture all'interno dei porti (es. scalette d'accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi) salvo preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente;
- s) in caso di mancato posizionamento del pendino del corpo morto come boa d'ormeggio, sarà di competenza del concessionario l'installazione dello stesso;
- t) le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall'Ente; in caso di danneggiamento il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione a proprie spese;
- u) è fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi in numero sufficiente;
- v) è vietato praticare la balneazione, gli sport acquatici e le immersioni nell'intera area portuale e nelle sue immediate vicinanze;
- w) è vietata la pesca nell'area portuale da terra e da natante.

### **Art. 15 - Responsabilità**

- 1) L'uso del porto avviene a rischio proprio del concessionario in quanto le strutture portuali non sono custodite.
- 2) Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, di incendi, di furti, di danni e/o di manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.
- 3) Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni dalla stessa causati, all'interno del porto, ai manufatti e agli altri natanti, anche se dovuti a motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.
- 4) I proprietari, i quali affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.
- 5) Alle unità di navigazione non autorizzate all'ormeggio fisso è consentito l'attracco allo scivolo, ai pontili e alle scalette solamente per manovre di imbarco e sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 4.

### **Art. 16 - Sorveglianza**

- 1) Fatti salvi i poteri della forza di Polizia operante nei laghi, all'interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata al Corpo di Polizia Locale l'opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all'interno del porto.
- 2) I proprietari dei natanti e/o i loro utilizzatori, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

### **Art. 17 - Inagibilità**

- 1) In caso d'inagibilità del porto per escursioni anomale del livello d'acqua o per manutenzioni varie il concessionario è obbligato a rimuovere la propria imbarcazione e non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

### **Art. 18 - Sanzioni**

1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le sanzioni dettate da norme diverse e superiori, l'inosservanza delle disposizioni di cui la presente Regolamento comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa, come di seguito riportato:

- a) l'occupazione abusiva di spazi e aree demaniali lacuali con natanti o altro materiale senza la prevista concessione o il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini della concessione, comporta il pagamento di una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

L'occupazione abusiva comporta inoltre l'obbligo del proprietario dell'imbarcazione individuato a seguito di accertamenti da parte delle autorità di controllo di rimuovere il natante nel termine formalmente intimato pena la rimozione d'ufficio con addebito delle relative spese di rimozione e deposito/custodia a carico del proprietario;

La rimozione d'ufficio si applica anche nel caso di imbarcazione abusivamente ormeggiata qualora, dopo aver avuto notizia dell'occupazione, nel termine di 7 giorni dall'apposizione di idoneo avviso sul natante, non sia nota l'identità del proprietario;

- b) il mancato rispetto degli obblighi riportati nella concessione comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00;
- c) l'abbandono e il deposito di unità di navigazione o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati, o senza la prevista concessione, comporta il pagamento da parte del trasgressore delle spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00;
- d) lo svuotamento di acque di sentina oleose, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, lo scarico dei residui di combustione o lubrificanti, acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza oleosa comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00;
- e) lo scambio, non autorizzato, dei posti d'ormeggio, comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo € 500,00;
- f) l'ormeggio di unità di navigazione diversa da quella specificata nella domanda, se non dichiarata nei termini di cui all'art. 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

Rimane fermo il divieto, pena la revoca immediata della concessione, di sostituire l'unità di navigazione prima dell'applicazione del contrassegno sull'unità di navigazione specificata nella domanda di assegnazione e della prevista verifica d'ufficio;

- g) l'attracco allo scivolo, ai pontili, alle scalette per unità di navigazione non autorizzate all'ormeggio fisso per attività diverse da imbarco e sbarco (da ritenersi queste limitate temporaneamente ad un massimo di 30 minuti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00;
- h) l'ormeggio di unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dagli spazi acquei destinati allo scopo o davanti a scalette di approdo, pontili o banchine comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00 e la conseguente rimozione del natante con spese a carico del proprietario;
- i) la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette d'accesso, scalette, bitte d'ormeggio, copertoni, paracolpi ecc.) senza la preventiva autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00;
- j) la balneazione, il surf, le immersioni, la pesca da terra e da natante nell'intera area portuale e nelle sue immediate vicinanze, nonché impegnare l'accesso sui pontili, i moli e le strutture di attracco per usi privati comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00;
- k) la violazione delle norme stabilite dal Codice della navigazione in materia di navigazione interna comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

2) Gli accertamenti di violazione di cui al presente Regolamento seguiranno, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e al Regolamento Comunale delle procedure sanzionatorie amministrative.

3) In caso di mancato pagamento delle sanzioni nei termini della procedura del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, verrà applicata al concessionario la revoca del diritto d'uso ai sensi del precedente art. 5.

### **Art. 19 - Norme di rinvio**

1) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di navigazione interna, tra le quali:



- a) R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);
- b) D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la Navigazione interna);
- c) L.R. 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento funzioni agli enti locali);
- d) D.P.G.R. 28 luglio 2009, n. 13/R (Regolamento Regionale recante utilizzo del demanio della navigazione interna piemontese ex art. 4, c. 1, lett. j L.R. 2/2008);
- e) D.P.G.R. 22 giugno 2009, n. 6/R (Regolamento Regionale recante disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta ex art. 11, c. 3, L.R. 2/2008);

#### **Art. 20 - Entrata in vigore**

1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione dello stesso, sostituisce e annulla qualsiasi provvedimento precedente riguardante l'oggetto e verrà fatto riferimento esclusivamente allo stesso.

#### **Art. 21 - Norma transitoria**

1) Si intendono valide e confermate nella loro durata temporale ogni concessione in essere con l'applicazione di tutte le norme, in quanto applicabili, contenute nel presente Regolamento e con l'applicazione delle tariffe definite annualmente ai sensi dell'art. 12.

## ALLEGATO A

### 1) Contenuti minimi del bando:

- a) modalità e termini di presentazione delle domande;
- b) contingente degli spazi di ormeggio disponibili suddiviso per settore di porto;
- c) procedure di assegnazione degli spazi d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con indicazione delle precedenza e delle riserve degli spazi acquei;
- d) modalità e termini di pagamento canoni di ormeggio;
- e) casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
- f) norme generali riguardanti i divieti;
- g) richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, le casistiche, le norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio.

Il bando per l'assegnazione degli spazi per ormeggio deve essere pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Omegna per 20 giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande. Deve esserne data pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e comunicazione a tutti i Comuni della Convenzione Lago d'Orta.

### **2) Contenuti minimi della domanda di assegnazione.**

La domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo per ormeggio, redatta in bollo su apposito modulo predisposto dal Comune, viene presentata dal proprietario del natante al Comune di Omegna - Ufficio Protocollo nei termini indicati dal bando.

Ogni busta deve contenere una sola domanda.

La data di spedizione, per la quale fa fede il timbro postale di partenza, dovrà essere compresa nel periodo di tempo consentito per la presentazione delle domande di assegnazione degli spazi acquei.

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando il modulo di cui al comma 1 del presente articolo e deve contenere:

- dati del richiedente:
  - a) dati anagrafici del richiedente: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;

- b) dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: via e numero civico, comune, provincia e CAP, recapito telefonico, e-mail – pec;
  - c) dati per i residenti all'estero: Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo, recapito telefonico e domicilio in Italia e-mail, pec;
  - d) dati del richiedente per società, enti pubblici, associazioni: denominazione e tipo di ente, società o associazione, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e-mail, pec
- dati relativi allo spazio acqueo richiesto:  
Specificazione delle dimensioni dello spazio acqueo richiesto per l'unità di navigazione da individuarsi tra le diverse tipologie di ormeggio disponibili.  
Si precisa che la dimensione dello spazio acqueo richiesto dovrà essere compatibile con le dimensioni dell'unità di navigazione.  
L'unità di navigazione dovrà avere dimensioni inferiori a quelle dello spazio acqueo richiesto, in ogni caso tali da rientrare nello spazio acqueo immediatamente inferiore a quello richiesto;
- dati relativi all'unità di navigazione:
- a) specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione: diporto, servizio, professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro;
  - b) specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, pescaggio;
  - c) indicazione del tipo di propulsione: remi, vela con deriva fissa o mobile, motore;
- la seguente documentazione  
Minimo n. 2 fotografie dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diverse, formato minimo cm. 10x15 e, nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte;
- la dichiarazione, resa ai sensi D.P.R. n. 445 del 08/12/2000 di:
- a) essere proprietario dell'unità di navigazione  
e, in caso di assegnazione del posto d'ormeggio, di:
    - a) accettare il posto assegnato;
    - b) non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;

- c) provvedere al pagamento di quanto dovuto prima del rilascio della concessione;
- d) comunicare tempestivamente al Comune la sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione, che potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della concessione, per l'eventuale variazione degli oneri concessori e per l'eventuale rilascio di un nuovo contrassegno;
- e) non aver presentato, per la stessa unità di navigazione, altre domande né per sé stesso né in nome di contitolari, familiari o altro;
- f) di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per eventuali guasti o danneggiamenti causati dalla propria unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione prima del rilascio della concessione.

#### **4) Casi di esclusione delle domande.**

- a) Le domande non sottoscritte dal richiedente e senza allegata copia del documento di identità in corso di validità non saranno accolte.
- b) Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al punto 2 non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dall'assegnazione.
- c) È fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per l'unità di navigazione stessa.
- d) In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.
- e) Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o documentazione di cui al punto 2.
- f) Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento del Comune, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione.
- g) La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna il Comune al rilascio della prevista concessione se non nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento.
- h) Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchiano le capacità ricettive del porto.

### **5) Graduatoria e pubblicità.**

- a) Ai fini dell'assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l'assegnazione degli spazi acquei con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva.
- b) La Commissione per l'espletamento delle assegnazioni, da effettuarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, sarà costituita nel seguente modo:
- il Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale, due funzionari del Servizio Tecnico Territoriale, di cui uno con il ruolo di segretario verbalizzante, un Componente scelto tra i concessionari effettivi di posto di ormeggio;
  - dopo l'esperimento delle procedure inerenti all'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, il Comune, tramite la Commissione di cui sopra redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni, suddivisa per settore di porto in base alle dimensioni degli spazi acquei, per poi procedere, con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria e al rilascio per ogni assegnatario della concessione del posto di ormeggio;
  - nella redazione della graduatoria il Comune, compatibilmente con la disponibilità di spazi acquei nei diversi settori di porto, soddisferà la preferenza per il settore di porto indicato dal richiedente.